



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2023

Art. 8 (Accordo)

Trattamento dei dati

1. I dati personali, trasferiti in attuazione dell'Articolo 4, punto 1, lettere da A a D del presente Accordo e delle correlate Intese tecniche di cui all'Articolo 3 comma 4, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste e in conformita' alle clausole di protezione contenute nell'allegato all'Accordo e che ne costituiscono parte integrante. 2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra parte ricevuti per l'attuazione del presente accordo e delle relative Intese tecniche, ciascuna parte si impegna a non trasferire tali dati a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Versione in vigore dal 27 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

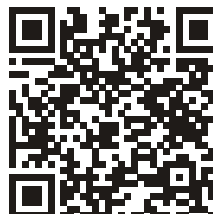
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 56
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-56-2026/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it